

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOCINETICA JEAN LE BOULCH

Art.1 - È costituita l'Associazione "Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

Art.2 – L'Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch persegue i seguenti scopi: promuovere la ricerca, la formazione, la divulgazione, gli scambi e le attività nell'ambito della psicocinetica, scienza del movimento umano, applicata allo sviluppo della persona, oltre a relazionare con Enti ed Associazioni, in particolare con l'Associazione Europea Jean Le Boulch.

La psicocinetica, scienza sistemica ed evolutiva, le cui basi sono state poste dal dott. Jean Le Boulch, prende in considerazione l'insieme delle scienze biologiche ed umane. Si fonda sulla conoscenza delle leggi dello sviluppo umano e mira a conciliare lo sviluppo funzionale con la capacità di relazionarsi in modo costruttivo con gli altri

Art.3 – L'Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività in particolare:

- ◆ *attività culturali:* convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documenti
- ◆ *attività di formazione:* corsi di aggiornamento teorico – pratici per operatori, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di lavoro e di ricerca
- ◆ *attività editoriale:* pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art.4 – L'associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch è offerta a tutti coloro che, interessati alle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo

- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art.5 – L'ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Art.6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi od al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto, contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei probiviri.

Art.7 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art.8 – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, mobili ed immobili;
- contributi
- donazioni e lasciti
- rimborsi
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- ogni altro tipo di entrate

I contributi degli aderenti sono costituiti da quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione, l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.9 – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti per poter essere consultato da ogni associato.

Art.10 – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori

Art.11 – In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art.12 – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori, il collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art.13 – Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 (tre) membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art.14 – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch .Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente
- almeno da 2 dei componenti, su richiesta motivata
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte da per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art.15 – Il Presidente dura in carica circa tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni, dallo stesso ricoperte, spettano ad un componente l'ufficio di Presidenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art.16 – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art.17 – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura circa in carica tre anni .Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione sui dinieghi di ammissione.

Art.18 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662.

Art.19 – Tutte le cariche elettive sono gratuite .

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art.20 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Vice-Presidente

Presidente

Vice-Presidente

Claudio Gazzaniga

Laura Dionigi

Eugenio Lombardi